Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate

Roma, 14/01/2011

Circolare n. 6

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 2

OGGETTO: **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2010 " Modifica del saggio di interesse legale".**

SOMMARIO: *Variazione all'1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali*.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata fissata all'1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile.

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali [1].

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dell’1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

Il Direttore Generale
Nori

1. Circolare n. 88 del 9 maggio 2002

Allegato 1)

Gazzetta Ufficiale N. 292 del 15 Dicembre 2010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2010

Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art.1 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti

Allegato 2)

Tasso interessi legali	**Periodo di validità**	
5%		fino al 15/12/1990
10%	dal 16/12/1990	al 31/12/1996
5%	dal 1/1/1997	al 31/12/1998
2,5%	dal 1/1/1999	al 31/12/2000
3,5%	dal 1/1/2001	al 31/12/2001
3,0%	dal 1/1/2002	al 31/12/2003
2,5%	dal 1/1/2004	al 31/12/2007
3,0%	dal 1/1/2008	al 31/12/2009
1,0%	dal 1/1/2010	al 31/12/2010
1,5%	**dal 1/1/2011**	